



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA GENERALE

PREAMBOLO

La Segreteria Generale di CONFEDIR, Confederazione dei dirigenti, funzionari, quadri, ed alte professionalità, in servizio ed in quiescenza, della Pubblica Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, dello Statuto della Confederazione, emana il seguente Regolamento di funzionamento della medesima Segreteria Generale.

Articolo 1

Attribuzioni della Segreteria Generale

- 1.- La Segreteria Generale di CONFEDIR, coerentemente con gli indirizzi e le decisioni del Congresso, ha tutti i poteri previsti dallo Statuto e li esercita nei modi e nei limiti previsti dallo stesso Statuto e dal presente Regolamento.
- 2.- La Segreteria Generale ha anche un potere di proposta in merito alle modifiche dello Statuto, di scioglimento e/o fusione della Confederazione e della mozione di sfiducia del Segretario Generale.
- 3.- La Segreteria Generale predisporre, modifica ed approva i regolamenti necessari al suo funzionamento e quelli necessari all'attuazione dello Statuto della Confederazione, il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione.
- 4.- La Segreteria Generale, infine, è titolare del potere di pronunciarsi, con le modalità di cui agli articoli 5, 11 e 20 dello Statuto, in materia di adesione e affiliazione alla CONFEDIR di nuove Federazioni ed Organizzazioni, nonché, in via esclusiva, in materia di radiazione delle Federazioni ed Organizzazioni aderenti, ai sensi dell' articolo 21 dello stesso Statuto.

5.- La Segreteria Generale nomina, inoltre, su proposta del Segretario Generale, Segretari Generali Aggiunti con deleghe specifiche per tematiche particolari, il Tesoriere e il Responsabile della Segreteria tecnica. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche confederali, compresi i Segretari generali aggiunti, nell'ambito della delega ricevuta possono esprimere, all'esterno della Confederazione, soltanto posizioni politico – sindacali definite ed autorizzate preventivamente dalla Segreteria Generale. Le singole OO.SS. aderenti nel rispetto della loro autonomia politica, organizzativa ed amministrativa ed a tutela della Confederazione possono esternare posizioni solo a nome e per conto della propria Organizzazione sindacale.

Articolo 2 *Composizione della Segreteria Generale*

1.- La Segreteria Generale è composta:

(a) dal Segretario Generale, che ha la rappresentanza legale della CONFEDIR, rappresenta in giudizio la Confederazione, indirizza l'attività e la politica sindacale della stessa nell'ambito delle indicazioni espresse dal Congresso e presiede la Segreteria Generale. Il Segretario Generale ai sensi dell'art. 8 dello Statuto è l'organo confederale deputato a mantenere i rapporti con il Governo, il Parlamento, le istituzioni centrali e periferiche, e ad esprimere la linea politico – sindacale della Confederazione e a sottoscrivere i relativi documenti e/o comunicazioni. Tale funzione può essere specificamente delegata a componenti della Segreteria generale con delega scritta.

(b) dal Presidente, dal Past President e da tutti i legali rappresentanti delle Federazioni ed Organizzazioni sindacali aderenti, i quali, ove impossibilitati a presenziare alle riunioni della Segreteria Generale, possono delegare per iscritto un proprio dirigente sindacale.

2.- Il Segretario Generale Vicario, il Segretario Nazionale Organizzativo ed il Tesoriere partecipano ai lavori della Segreteria, non hanno diritto di voto in seno alla Segreteria Generale se non ne fanno parte anche ai sensi del comma 1, lett. b) del presente articolo, ad eccezione del Segretario Generale Vicario quando svolge le funzioni del Segretario Generale assente.

3.- Il Segretario Generale dura in carica quattro anni, con proroga delle sue funzioni, per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina di un nuovo Segretario Generale da parte del Congresso.

4.- Il Segretario Generale, nel corso del suo mandato, può essere sfiduciato con il procedimento previsto dal combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 11 dello Statuto; in tal caso, sino all'elezione del nuovo Segretario Generale fa le sue veci il Segretario Generale Vicario ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

5.- La Segreteria Generale dura in carica quattro anni, con proroga delle sue attribuzioni, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento della Segreteria Generale successiva.

Articolo 3 *Segreteria Tecnica*

1.- E' istituita presso la Segreteria Generale la Segreteria tecnica, il cui responsabile svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti della Segreteria Generale.

Il responsabile della Segreteria tecnica, inoltre:

1. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Segreteria Generale e ne cura la verbalizzazione;
2. è responsabile dei rapporti istituzionali della Confederazione;
3. esercita ogni altra funzione conferitagli dal Segretario Generale.

2.- La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Segretario Generale. Il responsabile della Segreteria tecnica continua ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo responsabile. La nomina è disposta non oltre sessanta giorni dalla data di elezione del Segretario Generale, decorsi i quali il responsabile della Segreteria tecnica è confermato.

Articolo 4 *Deliberazioni della Segreteria Generale*

1.- La Segreteria Generale di CONFEDIR è validamente costituita, laddove siano presenti i componenti che rappresentino il 50% dei voti esprimibili più uno.

2.- La Segreteria Generale decide a maggioranza semplice dei voti, espressi dai componenti votanti e presenti, su tutte le deliberazioni relative alle proprie competenze, eccetto quanto stabilito dall'art. 11 comma 10 e dall'art. 21 comma 1 dello Statuto. In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale o di che ne fa le veci.

3.- Per le proposte da sottoporre al Congresso di modificazione dello Statuto, di scioglimento e/o fusione della Confederazione, per le mozioni di sfiducia del Segretario Generale e per l'adesione di nuove OO.SS., la Segreteria Generale è validamente costituita con il 50% dei voti esprimibili più uno e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti, che devono rappresentare almeno il 50% dei voti esprimibili complessivamente.

4.- La radiazione delle Organizzazioni sindacali aderenti è adottata, acquisito il parere del Collegio dei Probiviri, dalla Segreteria Generale che è validamente costituita con il 50% dei voti esprimibili più uno e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti, che devono rappresentare almeno il 50% dei voti esprimibili complessivamente più uno, sottraendo i voti attribuiti all'Organizzazione interessata.

5.- Ogni componente della Segreteria, con diritto di voto, esprime il numero di voti allo stesso attribuito ai sensi dell'art. 11, comma 9, dello Statuto e dell'art. 5 del presente Regolamento.

Articolo 5

Modalità della espressione dei voti e loro calcolo

1.- I voti sono divisi tra i componenti della Segreteria Generale attraverso il seguente meccanismo. Ogni componente votante della Segreteria, avrà un numero di voti, sulla base dei seguenti principi:

- a) n.40 voti sono attribuiti, in parti uguali, ai legali rappresentanti delle Associazioni che sono state dichiarate maggiormente rappresentative dall'ARAN e che sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale, alla data di svolgimento della riunione della Segreteria Generale;
- b) n.40 voti sono attribuiti, in modo proporzionale al numero degli iscritti, ai legali rappresentanti di ogni Federazione o Organizzazione sindacale nazionale aderente;
- c) n. 1 voto a ciascuna Federazione o Organizzazione sindacale regolarmente iscritta alla CONFEDIR;
- d) n. 1 voto al Segretario Generale;
- e) n. 1 voto al Presidente,
- f) n. 1 voto al Past President.

Nessuna Federazione o Associazione sindacale aderente, comunque, potrà vedersi attribuito oltre il 40% dei voti. Qualora una Federazione o Organizzazione sindacale nazionale aderente superi tale soglia, i voti eccedenti saranno distribuiti tra le altre Federazioni e Associazioni sindacali aderenti alla stregua del criterio di cui alla precedente lettera c), da intendersi in parti uguali.

2.- Al termine delle operazioni di calcolo e attribuzione dei voti, effettuate secondo il predetto meccanismo, gli stessi sono arrotondati in eccesso ovvero in difetto, in relazione ad ogni singola Federazione e/o Organizzazione Sindacale, se il numero di voti attribuiti ha un decimale rispettivamente maggiore a 0,5 ovvero uguale o minore a 0,5.

3.- Entro il 2 febbraio di ogni anno i rappresentanti legali delle Federazioni o Organizzazioni sindacali aderenti comunicano con dichiarazione, sotto la propria responsabilità, al Segretario Generale il numero degli iscritti, certificabili, nonché qualsiasi variazione del proprio Statuto.

4.- Entro il 25 febbraio di ogni anno il Segretario Generale effettua il calcolo dei voti da attribuire ad ogni componente della Segreteria. La determinazione di attribuzione dei voti ha validità per tutto l'anno in corso.

5.- Entro il 5 marzo di ogni anno – e, comunque, almeno dieci giorni prima della successiva riunione della Segreteria Generale – il Segretario Generale comunica ai componenti della stessa, con diritto di voto, il numero di voti agli stessi attribuiti per l'anno in corso.

6.- Le deliberazioni eventualmente assunte dalla Segreteria Generale nei mesi di gennaio e febbraio – e, comunque, prima della comunicazione di cui al comma 5 - rimangono rate e valide.

Articolo 6 *Ricorso al Collegio dei Probiviri*

1.- Qualora un componente della Segreteria Generale, con diritto di voto, ritenga errato il numero dei voti allo stesso attribuiti, può presentare ricorso, entro il termine decadenziale di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 5, al Collegio dei Probiviri.

2.- Il ricorso, di cui al comma precedente, deve contenere una sommaria indicazione delle ragioni di fatto e di diritto, nonché il materiale probatorio trasmesso per posta, consegnato o inviato via p.e.c. alla Segreteria Generale della CONFEDIR; ai fini della tempestività fa fede la data di ricevimento.

3.- La Segreteria Generale trasmette il ricorso al Presidente del Collegio dei Probiviri entro e non oltre giorni cinque dalla sua ricezione.

4.- Il ricorso viene deciso dal Collegio dei Probiviri, con provvedimento succintamente motivato, entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello stesso da parte della Segreteria Generale al Presidente del Collegio stesso; il Collegio decide a maggioranza dei 2/3.

5.- Il Collegio dei Probiviri, ai fini di un più completo ed esaustivo esame del ricorso, nell'ambito dei propri poteri può:

i) chiedere un parere al legale convenzionato con la CONFEDIR sulle questioni giuridiche eventualmente sollevate, assegnando allo stesso un termine non superiore a giorni venti per la comunicazione del parere al Presidente del Collegio;

ii) ordinare al legale rappresentante della Confederazione ovvero ai legali rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e delle Federazioni aderenti il deposito di documentazione utile a

comprovare i fatti e le circostanze, assegnando agli stessi un termine non superiore a giorni venti per la trasmissione della documentazione;

iii) assumere in contraddittorio le difese dei componenti della Segreteria - che, in caso di accoglimento del ricorso, vedrebbero variare il numero dei voti agli stessi attribuito - trasmettendo loro copia del ricorso ed assegnando agli stessi un termine non superiore a giorni venti per il deposito di memorie e documentazione.

5.1.- Nel caso in cui il Collegio decida di esercitare i poteri di cui al presente comma, i termini di cui al comma 4 sono interrotti per il tempo necessario agli adempimenti consequenziali.

5.2.- Dal contegno tenuto dalle parti ovvero dai soggetti di cui alle lettere ii) e iii), durante la procedura di cui al presente articolo, il Collegio può desumere argomenti di prova; in particolare il mancato deposito delle memorie e della documentazione eventualmente richieste ai sensi delle lettere ii) e iii) del presente comma contribuisce alla formazione della prova.

6.- In caso di accoglimento del ricorso, il Collegio dei Probiviri definisce il numero dei voti attribuiti ai componenti della Segreteria Generale e ne dà immediata notizia al Segretario Generale, che trasmette tali comunicazioni a tutti i componenti della Segreteria.

7.- Le deliberazioni, eventualmente assunte dalla Segreteria Generale prima del pronunciamento del Collegio dei Probiviri sui ricorsi di cui al comma 1 del presente articolo, rimangono rate e valide.

Articolo 7

Convocazioni e comunicazioni

1.- La Segreteria Generale è convocata dal Segretario Generale; nella comunicazione deve essere contenuto l'ordine del giorno della riunione.

2.- La convocazione della Segreteria Generale deve essere comunicata ai componenti almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

3.- I termini di cui al comma 2 possono essere eccezionalmente diminuiti per indifferibili esigenze su decisione del Segretario Generale; tale decisione dovrà, però, essere obbligatoriamente ratificata dalla Segreteria stessa all'inizio della riunione convocata ai sensi del presente comma.

4.- Qualora un componente della Segreteria voglia aggiungere un punto all'ordine del giorno deve farne richiesta al Segretario Generale, che la sottoporrà alla decisione della Segreteria Generale.

5.- In caso di riunione indetta ai sensi del comma 3 del presente articolo, la proposta di inserire un argomento all'ordine del giorno può essere fatta anche all'apertura dei lavori della Segreteria.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente con l'approvazione.